

COMUNE DI ISCHIA

(Provincia di Napoli)

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI ACCONCIATORE
ED ESTETISTA**

(approvato con Delibera del C.S. n.134 del 23.05.2007)

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

ARTICOLO 3 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA'

ARTICOLO 4 - INIZIO ATTIVITA'

ARTICOLO 5 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

ARTICOLO 6 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ
DELL'IMPRESA, SUBINGRESSO

ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE E REVOCA ATTIVITÀ

ARTICOLO 8 - REQUISITI IGIENICO SANITARI

ARTICOLO 9 - REQUISITI IGIENICI DELLE ATTREZZATURE

ARTICOLO 10 - NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

ARTICOLO 11 - CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE

ARTICOLO 12 - TARIFFE

ARTICOLO 13 - ORARI

ARTICOLO 14 - CONTROLLI

ARTICOLO 15 - SANZIONI

ARTICOLO 16 - ABUSIVISMO

ARTICOLO 17 - ABROGAZIONE DELLE NORME PRECEDENTI

ARTICOLO 18 - NORMA TRANSITORIA E FINALE

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Le attività di acconciatore ed estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14/2/1963 n. 161, modificata dalla Legge 23/12/70 n. 1142, dalla Legge 04/01/1990 n. 1, dal D.P.R. 20/10/1998 n. 447 modificato dal D.P.R. 7/12/2000 n. 440, legge 17 agosto 2005 n.174 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

2) Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o ospiti o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al 1 ° comma del presente Regolamento, qualora non disciplinabili dall'art. 194 del T.U. Leggi Sanitarie.

3) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il richiedente consenta i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività. Detti locali debbono essere comunque distinti, separati e non comunicanti con i locali adibiti a civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio. Nel caso in cui l'esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via è fatto obbligo esporre all'esterno apposita targa di dimensioni minime di cm 30x10, indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata

4) Non sono soggette al presente Regolamento:

a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;

b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi, proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2
COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione consultiva comunale, così come prevista dall'art.2 bis della L.161/63 inserito dalla L.1142/70, esprime pareri relativamente a :

- a) modifiche del regolamento;
- b) orario di apertura e chiusura delle attività;
- c) ogni altro argomento interessante il comparto specifico che le venga sottoposto dal Presidente.

La riunione della Commissione, in prima convocazione, è valida se sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti (in seconda convocazione si considera la maggioranza dei presenti comunque in numero non inferiore a tre).

La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 3 TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA'

1) Le attività di cui al presente regolamento possono essere le seguenti:

A) **ACCONCIATORE PER UOMO**: trattasi di attività esclusivamente su persona di sesso maschile, consistente nel taglio della barba e dei capelli e in servizi tradizionalmente complementari, quali la colorazione e la decolorazione.

B) **ACCONCIATORE per DONNA** : trattasi di attività da svolgere su persone di sesso femminile comprendenti – taglio dei capelli – esecuzione di acconciature – colorazione e decolorazione dei capelli – applicazione di parrucche – ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli;

C) **ACCONCIATORE UOMO E DONNA**: trattasi di attività da svolgere indifferentemente su uomo e donna, comprendenti:- taglio dei capelli - esecuzione di acconciature - colorazione e decolorazione dei capelli - applicazione di parrucche - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.

D) **ESTETISTA**: comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico indicate in allegato alla Legge 4/1/90 n. 1 e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11/10/86 n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ART.4 INIZIO ATTIVITA'

1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale le attività di acconciatore e di estetista è tenuto a presentare al Comune dichiarazione di inizio attività di cui all'art.19 delle Legge 241/90, come modificate dalle Leggi nn.15 e 80 del 2005.

2) Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui sopra al domicilio dell'utente, salvo che tali attività siano esercitate a favore delle persone immobilizzate o disabili.

3) L'attività di cui sopra potrà essere effettuata salvo il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove previsto, e la conformità dei locali alle norme urbanistiche e igienico – sanitarie.

4) La comunicazione di inizio attività nonché il parere igienico sanitario dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta degli organi di vigilanza.

3) Le imprese artigiane esercenti le attività di acconciatore e di estetista, possono cedere alla clientela prodotti inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso. In detti casi non si applicano le disposizioni relative al D.Lgs. 114/98.

ART. 5
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

- 1) E' possibile svolgere congiuntamente le attività di acconciatore per uomo e donna e di estetista nella stessa sede purché, per ogni specifica attività, il titolare per le imprese individuali, i soci partecipanti per le società aventi i requisiti di cui alla Legge 443/85, il Direttore per le società non aventi natura artigiana, il titolare, i soci ed i dipendenti che esercitino professionalmente l'attività di estetista, siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali.
- 2) I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore.
- 3) Nei locali in cui si svolge la sola attività di acconciatore per donna, uomo o acconciatore per uomo e donna potranno essere effettuate semplici prestazioni di manicure e pedicure estetico, avvalendosi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente.

ART. 6
CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ
O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA, SUBINGRESSO

- 1) In caso della cessazione dell'attività il titolare dell'esercizio deve darne comunicazione al competente ufficio comunale.
- 2) In caso di invalidità, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della Legge n. 443/85, possono essere titolari dell'attività per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il tale periodo, l'attività non può essere esercitata, salvo che uno degli eredi legittimi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della Legge 23/12/70 n. 1142 o della Legge 4/1/90 n. 1.
- 3) Nel caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante già in possesso della qualifica professionale e dei requisiti previsti dal presente regolamento alla data di trasferimento dell'azienda, può iniziare l'attività purché ne abbia data comunicazione all'Ufficio Comunale competente per territorio.
- 4) Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'azienda può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale ed effettuato la comunicazione all'Ufficio Comunale competente per territorio.
- 5) Qualora non ottenga la qualifica professionale entro un anno dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
- 6) Decade da tale diritto anche nel caso in cui non inizi l'attività entro 180 giorni e consecutivi dalla data di riconoscimento della qualifica professionale

ART. 7 SOSPENSIONE E REVOCA ATTIVITÀ

- 1) L'attività può essere sospesa solo su espressa e motivata richiesta presentata all'Ufficio Comunale competente per territorio, il quale la concede, per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabili, per gravi motivi, per ulteriore tre mesi alla scadenza dei quali, senza che sia stata ripresa l'attività, essa è revocata.
- 2) L'autorizzazione è revocata a seguito della perdita dei requisiti oggetti e/o soggettivi,

ART. 8 REQUISITI IGIENICO SANITARI

- 1) L'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio, è di competenza del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente per territorio.
- 2) Ogni modifica sostanziale dei locali dovrà essere preventivamente comunicato all'Ufficio Comunale - Attività Produttive competente, sentito il responsabile sanitario del Settore Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente per territorio.
- 3) I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista, devono avere le seguenti caratteristiche, salvo diverse o particolari valutazioni del servizio igiene e sanità pubblica della A.S.L. competente per territorio:
 - a) Altezza richiesta dagli strumenti urbanistici vigenti ;
 - b) pulizia ed adeguata areazione dei locali;
 - c) il pavimento deve essere di materiale impermeabile onde consentire la lavatura e la disinfezione completa, le pareti anch'esse devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
 - d) il locale deve essere fornito di acqua calda e fredda e dotati di idonee vaschette e lavandini fissi, provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto. In nessun caso, comunque, le acque di scarico potranno essere riversate sul suolo pubblico;
 - e) il locale deve essere protetto da ogni tipo di insetti e deve essere dotato di servizi igienici adeguati;
 - f) tutti i rifiuti devono essere raccolti in appositi recipienti impermeabili, con coperchio a perfetta tenuta posto in un vano separato per il periodo strettamente necessario; i liquidi ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in idonei recipienti e smaltiti secondo le norme di legge; un sacco con un recipiente adatto, a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, deve essere adibito alla raccolta della biancheria usata;
 - g) i locali dovranno essere tenuti sgombri da oggetti non strettamente necessari alle attività che vi sono esercitate, in modo da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione;
 - h) ove si usino solventi volatili o infiammabili deve essere disponibile un armadio metallico separato per la detenzione dei medesimi prodotti, i locali dell'esercizio devono essere suscettibili di un rapido ricambio d'aria, se necessario mediante aerazione a ventilazione forzata;
 - i) è vietato accendere fiamme durante le applicazioni o l'uso di sostanze o liquidi infiammabili.

4) L'esercizio deve essere dotato di servizi igienici disimpegnati dall'ambiente di lavoro, aventi pareti rivestite con piastrelle fino a ml. 2;

5) le attività di estetista devono possedere per i trattamenti, in relazione alla superficie del locale sede dell'attività, un box ogni 5 mq. e ogni quattro box un box/locale doccia;

ART. 9

REQUISITI IGIENICI DELLE ATTREZZATURE

1) Le attrezzature e le suppellettili utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

a) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carta o telo da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati, di volta in volta per ogni persona, gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini in estetica;

b) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia;

c) dovranno essere usati, per quanto possibile, strumenti a perdere per quanto riguarda quelli che potenzialmente possono provocare ferite con fuoriuscita di sangue; quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente dovranno essere, di volta in volta, disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica o sterilizzati a mezzo di speciale autoclave. E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia di igiene. Comunque la sterilizzazione degli strumenti dovrà avvenire secondo le norme sanitarie qualora dovessero essere utilizzati particolari accorgimenti.

d) deve essere effettuato continuamente il cambio individuale di biancheria.

2) E' vietato l'uso del piumacciuolo, per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine dovranno usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone, da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

3) Nel caso che si producano ferite, abrasioni, escoriazioni od altri simili inconvenienti si dovrà subito procedere alla sostituzione dello strumento con cui si è procurata la lesione ; trattandosi di strumento a perdere, questo verrà gettato e sostituito, mentre si procederà all'immediata sostituzione dello strumento riutilizzabile con altro analogo, assicurando nel contempo un'accurata disinfezione e/o sterilizzazione del primo secondo le modalità sopra indicate; lo strumento non potrà, comunque, essere nuovamente impiegato se non dopo aver proceduto all'operazione di disinfezione e/o sterilizzazione.

ART.10

NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

1) A tutti gli addetti ai servizi delle attività acconciatore e di estetista, è fatto obbligo di usare indumenti di colore chiaro, in modo da poter notare lo stato di pulizia.

2) E' obbligatorio l'uso dei guanti per coloro che adoperano tinture o altro materiale

velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30/10/1924 n. 1938, e che, per il sistema di permanente a freddo, maneggino preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati.

3) Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati deve essere conforme alle disposizioni legislative nella disciplina dei prodotti cosmetici.

4) I cosmetici, le tinture e le altre materie adoperate, debbono essere tenute in recipienti muniti di etichette riportanti chiaramente il nome della Ditta fabbricante o venditrice nonché la loro composizione.

5) Il solfato di bario, il solfuro di cadmio, l'ossido di zinco, il solfuro di zinco, come pure il rame, lo stagno, lo zinco e le loro leghe, possono adoperarsi in forma di polvere di cipria.

6) E' vietato l'uso di acqua ossigenata oltre i 60 volumi.

7) Prima delle applicazioni di tinture o di altro materiale tossico dovrà essere sempre adeguatamente informato il cliente sulle possibili reazioni allergiche legate al loro uso.

8) E' fatto divieto di introdurre animali nei locali oggetto del presente regolamento.

ART. 11 CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE

1) In armonia con quanto prescritto dagli artt. 262, sostituito dall'art. 14 della Legge n. 283/62 e 264 del vigente T.U. LL.SS. n. 1265/34 e s.m., il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare la propria opera, anche se trattasi del titolare dell'esercizio, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, il Servizio igiene e sanità pubblica della A.S.L. abbia accertato l'idoneità fisica e l'assenza di malattie infettive e contagiose o di postumi inabilitativi di esse, attraverso rilascio del libretto sanitario.

2) Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito sarà annotato nel libretto sanitario, che deve essere conservato nella sede dell'attività, per gli opportuni controlli sanitari.

3) le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

4) il personale deve usare la massima pulizia con particolare riferimento a mani e unghie.

ART.12 TARIFFE

Il titolare dell'attività dovrà esporre in maniera ben visibile alla clientela le tariffe applicate.

ART. 13 ORARI

- 1) Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni Sindacali di Categoria ed il parere della Commissione consultiva.
- 2) E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di comunicare all'ufficio comunale competente gli orari noti al pubblico in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

ART. 14 CONTROLLI

- 1) Gli Agenti di Polizia Municipale, della forza pubblica ed il personale ispettivo della A.S.L. competente per territorio, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette.
- 2) La A.S.L., competente per territorio, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accerta l'utilizzo delle apparecchiature previste nell'elenco allegato alla legge n. 1/90, destinate allo svolgimento dell'attività di estetista.
- 3) A tal fine la A.S.L. competente per territorio, effettua controlli sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro della Sanità, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 1/90.
- 4) I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al Comune competente per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni disposte nel successivo articolo.

ART. 15 SANZIONI

- 1) Per le trasgressioni al presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali, vista l'abrogazione degli artt. da 106 a 110 del TULCP approvato con R.D. 3.3.1934 n. 383 con l'entrata in vigore del TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000, si applicano le disposizioni contenute nella legge 689/81, con individuazione del minimo edittale nella somma stabilita dal comma 1 dell'articolo e del limite massimo nel decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell'articolo medesimo. Tale disposizione sarà applicata fino ad eventuale ridefinizione della materia con legge.
- 2) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti di cui all'art. 3 della Legge n. 1/90 è inflitta la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00 con le procedure di cui alla Legge n. 689/81.
- 3) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione è inflitta con le stesse procedure di cui al comma precedente la sanzione amministrativa da € da € 500,00 a € 2.500,00.

ART. 16
ABUSIVISMO

- 1) Il Dirigente competente ordina, applicando le sanzioni di cui all'articolo precedente, la cessazione delle attività esercitate senza autorizzazione.
- 2) Copia del verbale di contestazione dell'esercizio dell'attività abusiva sarà trasmesso alla competente C.P.A. ai sensi della L.R. n. 33/97.
- 3) Decorsi 10 giorni dall'intimazione della cessazione dell'attività qualora l'ordine non venga eseguito, il Dirigente di settore dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.
- 4) Nel caso di esercizio di forma ambulante delle attività previste dal presente regolamento, fatte salve le deroghe contemplate espressamente, si applica la sanzione amministrativa da € da € 500,00 a € 2.500,00.

ART. 17
ABROGAZIONE DELLE NORME PRECEDENTI

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari.

ART. 18
NORMA TRANSITORIA E FINALE

Per quanto altro non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge 14/2/1963, n. 161, modificata dalla legge 23/12/70, n. 1142 , alla legge 4/1/90, n. 1. Per qualsiasi modifica da apportare al presente Regolamento, si richiederà il parere alle OO.SS. di categoria.